

---

**DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54**

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.  
(11G0097)

Vigente al: 6-6-2017

ATTIVA RIFERIMENTI  
NORMATIVI

**Capo VI****Vigilanza e sanzioni****ALLEGATO II**

(di cui all'articolo 9, comma 1)

**REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA****I. Proprieta' fisico-meccaniche**

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilita' necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumita' fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento;
- b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
- c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
- d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di eta' inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili;
- e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
- f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione;
- g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremita' arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
- h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perche' si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilita' del

giocattolo e il sostegno dato al bambino.

6. I giocattoli nei quali e' possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo e' destinato possa aprire facilmente dall'interno.

7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumita' propria o dei terzi. La velocita' massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalita' devono essere tali da non comportare - tenuto conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumita' dell'utilizzatore o dei terzi.

9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:

a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e

b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo - salvo che cio' sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

11. I giochi di attivita' devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonche' di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o piu' bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

## II. Infiammabilita'

1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o piu' delle seguenti condizioni:

a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;

b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena e' rimossa la causa di incendio);

c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocita' di propagazione della fiamma;

d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.

2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attivita' analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.

3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi ne' contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:

a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;

b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure

c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

## III. Proprieta' Chimiche

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi

alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(2) e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele.(3)

-----

1 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

3 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, e' vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e'

utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) e' stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;

ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e

iii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e'

utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione, e

ii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile.

7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.

8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, e' vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la

migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili.

9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.

10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4).

-----  
4 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

-----  
N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS  
-----

(1) Olio di radice di enula (Inula helenium)	97676-35-2
-----	
(2) allil isotiocianato 57-06-7	
-----	
(3) cianuro di benzile	140-29-4
-----	
(4) 4-terz-butilfenolo	98-54-4
-----	
(5) olio di chenopodio	8006-99-3
-----	
(6) ciclaminalcol	4756-19-8
-----	
(7) maleato di dietile	141-05-9
-----	
(8) diidrocomarina	119-84-6
-----	
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide	6248-20-0
-----	
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)	40607-48-5
-----	
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina	17874-34-9
-----	
(12) citraconato di dimetile	617-54-9
-----	
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	26651-96-7
-----	
(14) 6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one	141-10-6
-----	
(15) difenilammina	122-39-4
-----	
(16) acrilato di etile	140-88-5
-----	
(17) foglia di fico, fresca e in preparati;	68916-52-9
-----	
(18) trans-2-eptenale	18829-55-5
-----	
(19) trans-2-esenale-dietilacetale	67746-30-9
-----	
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale	18318-83-7
-----	
(21) alcol idroabietilico	13393-93-6
-----	

(22) 4-etossifenolo	622-62-8
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	34131-99-2
(24) 7-metossicumarina	531-59-9
(25) 4-metossifenolo	150-76-5
(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	943-88-4
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	104-27-8
(28) metil-trans-2-butenato	623-43-8
(29) 6-metilcumarina	92-48-8
(30) 7-metilcumarina	2445-83-2
(31) 5-metil-2,3-esandione	13706-86-0
(32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)	8023-88-9
(33) 7-etossi-4-metilcumarina	87-05-8
(34) esaidrocumarina	700-82-3

(35) balsamo del Peru' grezzo (Essudato di Myroxylon 8007-00-9

pereirae Royle Klotzsch)

(36) 2-pentilidencicloesano	25677-40-1
(37) 3,6, 10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	1117-41-5
(38) essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)	8024-12-2
(39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)	83-66-9
(40) 4-fenil-3-buten-2-one	122-57-6
(41) amil cinnamal	122-40-7
(42) alcol amilcinnamico	101-85-9
(43) alcole benzilico	100-51-6
(44) salicilato di benzile	118-58-1
(45) alcol cinnamico	104-54-1
(46) cinnamal	104-55-2
(47) citrale	5392-40-5
(48) cumarina	91-64-5
(49) eugenolo	97-53-0

(50) geraniolo	106-24-1
-----	
(51) idrossicitronellale	107-75-5
-----	
(52) idrossimetilpentalcicloesencarbossaldeide	31906-04-4
-----	
(53) isoeugenolo	97-54-1
-----	
(54) estratti di Evernia prunastri	90028-68-5
-----	
(55) estratti di Evernia furfuracea.	90028-67-4
-----	

La presenza di tracce di queste fragranze e' tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superiori i 100 mg/kg.

Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:

-----  
 N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS  
 -----

(1) alcol anisilico	105-13-5
-----	
(2) benzoato di benzile	120-51-4
-----	
(3) cinnamato di benzile	103-41-3
-----	
(4) citronellolo	106-22-9
-----	
(5) farnesolo	4602-84-0
-----	
(6) esilcinnamaldeide	101-86-0
-----	
(7) lilliale 80-54-6	
-----	
(8) d-limonene	5989-27-5
-----	
(9) linalolo 78-70-6	
-----	
(10) metileptin carbonato	111-12-6
-----	
(11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one.	127-51-5
-----	

12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto e' consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:

i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B, dell'allegato V;

ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformita' con le istruzioni siano conformi ai requisiti

della direttiva 76/768/CEE; e

iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.

Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di eta' inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.

13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:

	mg/kg di	mg/kg di	mg/kg di
-----			
mg/kg di mg/kg di mg/kg di			
Elemento materiale per materiale rimovibile giocattoli secco, giocattoli liquido dal giocattolo			
o flessibile fragile, in polvere o coloso mediante raschiatura			
-----			
alluminio	5625	1406	70000
-----			
antimonio	45	11,3	560
-----			
arsenico 3,8 0,9 47			
-----			
bario	4500	1125	56000
-----			
boro	1200	300	15000
-----			
cadmio	1,3	0,3	17
-----			
cromo (III)	37,5	9,4	460
-----			
cromo (VI)	0,02	0,005	0,2
-----			
cobalto	10,5	2,6	130
-----			
rame	622,5	156	7700
-----			
piombo	13,5	3,4	160
-----			
manganese	1200	300	15000
-----			
mercurio 7,5 1,9 94			
-----			
nickel	75	18,8	930
-----			
selenio	37,5	9,4	460
-----			
stronzio	4500	1125	56000
-----			
stagno	15000	3750	180000
-----			
stagno organico	0,9	0,2	12
-----			
zinco	3750	938	46000
-----			
(2)			

Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro accessibilita', funzione, volume o massa - e' escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

#### IV. Proprieta' Elettriche

1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.

#### V. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

#### VI. Radioattività

I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

-----

#### Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III

=====		
Sostanza	Classificazione	Usi consentiti
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
Nei giocattoli e nelle		
		componenti di giocattoli
		fatti di acciaio
		inossidabile. Nelle
		componenti di giocattoli
		destinate a condurre una
Nickel	CMR 2	corrente elettrica.
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		

(3)

#### Appendice B

#### CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE



Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalita' equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.

1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.

A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015:

Sostanze

La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;
- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.

Miscela

La miscela e' pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.

B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.

La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.

2. Atti giuridici della Comunita' relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III.

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.

Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III.

Sostanze

Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III.

Sostanze

Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.

Sostanze

L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.

A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

-----  
Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'art. 46, paragrafo 2

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (tenore limite)
TCP	13674-84-5	5 mg/kg (tenore limite)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (tenore limite)
Bisfenolo A	80-05-7	0,1 mg/1 (limite di migrazione) in conformita' ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005
<b>((Formammide))</b>	<b>((75-12-7))</b>	<b>(( Limite )) in (( materiali a base )) (( acquosa per )) (( giocattoli, )) (( conformemente ai )) (( metodi di cui )) (( alle norme EN )) (( (1,2-benzisotia- )) (( zol-3(2H)-one )) (( (2634-33-5) )) (( (71-10:2005 e EN) )) (( (71-11:2005) )) ((4))</b>
<b>((Formammide))</b>	<b>((75-12-7))</b>	<b>(( (20 µg/m³) )) (( (limite di )) (( emissione) dopo )) (( (un massimo di 28 )) (( giorni )) (( dall'inizio )) (( della prova di )) (( emissione dei )) (( materiali per )) (( giocattoli in )) (( schiuma )) (( contenenti oltre )) (( 200 mg/kg )) (( soglia Limite )) (( per quanto )) (( concerne il )) (( contenuto )) ((4))</b>
<b>((1,2-benzisotia-))</b>	<b>((2634-33-5))</b>	<b>(( (5 mg/kg (tenore) )) (( Limite )) in (( materiali a base )) (( acquosa per )) (( giocattoli, )) (( conformemente ai )) (( metodi di cui )) (( alle norme EN )) (( (1,2-benzisotia- )) (( zol-3(2H)-one )) (( (2634-33-5) )) (( (71-10:2005 e EN) )) (( (71-11:2005) )) ((4))</b>
<b>((di: 5-cloro-2-))</b>	<b>((2634-33-5))</b>	<b>(( (1 mg/kg) )) (( Massa di reazione )) (( di: 5-cloro-2- )) (( metil-4- )) (( (tenore) )) (( Limite )) nei (( materiali a ))</b>

((isotiazolin-3-one))	(( base acquosa ))
(( (n. CE))	(( per giocattoli ))
((247-500-7) e))	
(( 2-metil-))	
((2H-isotiazol-3-one))	
(( (n. CE 220-239-6) ))	
(( (3: 1) ))   (( 55965-84-9 ))	((4))
+-----+	
(( 0,75 mg/kg ))	
	(( (tenore) ))
	((limite) nei))
	(( materiali a))
((5-cloro-2-metil-))	((base acquosa))
((isotiazolin-3))	((per giocattoli))
(( (2H)-one))   (( 26172-55-4))	((4))
+-----+	
((0,25 mg/kg))	
	(( (tenore) ))
	((limite) nei))
	((materiali a))
	((base acquosa))
	(( per ))
((2-metilisotiazolin))	(( giocattoli)).
((-3(2H)-one))   ((2682-20-4))	((4))
+-----+	

(3)

## AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 18 maggio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n. 173) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 20 luglio 2013.

## AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 3 febbraio 2015 (in G.U. 28/4/2015, n. 97) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la modifica dell'Appendice A si applica a decorrere dal 1° luglio 2015. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica dell'Appendice C si applica a decorrere dal 21 dicembre 2015.

## AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 15 giugno 2016 (in G.U. 06/10/2016, n. 234) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 24 maggio 2017. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 24 novembre 2017.